

## **FOCUS 2/08**

### **RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE**

*dal 16.01.2008 al 31 .01.2008*

#### **1. Risoluzione n.13 del 18/01/2008**

*Contabilizzazione dei proventi finanziari ai fini del test di operatività in una società di comodo; principi contabili.*

Una società di comodo che, in via residuale, investe in titoli, deve indicare in bilancio, solo l'importo riferibile ai proventi finanziari maturati e non l'intero corrispettivo di vendita.

Ai fini del test di operatività, la società è tenuta ad effettuare il calcolo sulla base dei corretti principi contabili, anche laddove siano state commesse irregolarità nella redazione del bilancio dell'esercizio in corso e dei due precedenti.

In caso di non conformità ai principi contabili è possibile correggere il test di operatività con una dichiarazione integrativa, applicando le relative sanzioni.

#### **2. Risoluzione n. 14 del 21/01/2008**

*Conservazione elettronica*

La conservazione elettronica dei documenti analogici deve realizzarsi con la memorizzazione su supporti ottici, o altri idonei supporti, dell'immagine degli stessi e termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale sull'insieme dei documenti alla fine del processo, da parte del responsabile della conservazione.

Pertanto, la conservazione sostitutiva dei documenti analogici non può prescindere dall'acquisizione dell'immagine degli stessi dal supporto cartaceo, al fine di garantire che le fatture scambiate tra le parti siano perfettamente identiche ai documenti conservati.

### **3. Risoluzione n. 16 del 21/01/2008**

#### ***Determinazione dell'acconto Iva in ipotesi di fusione per incorporazione***

Per i contribuenti indicati dai D.M. n. 366 e n. 370 del 24/10/2000<sup>1</sup>, che nell'anno solare precedente hanno versato Iva per un ammontare superiore a 2 milioni di Euro, l'acconto è pari al 97% dell'importo corrispondente alla media dei versamenti dovuti per i precedenti trimestri dell'anno in corso.

In caso di fusione, se essa ha efficacia in un periodo antecedente all'ultimo trimestre di liquidazione, la società incorporante deve verificare il superamento dei limiti dei 2 milioni di euro, tenendo conto solo dei dati relativi alle proprie liquidazioni dell'imposta.

Invece, qualora la fusione abbia efficacia nell'ultimo trimestre di liquidazione, la società incorporante, dovrà tenere conto oltre che dei propri versamenti, anche dei versamenti della società incorporata eseguiti nell'anno solare precedente.

Infine, nel caso in cui la fusione abbia effetto successivamente alla scadenza del termine di versamento dell'acconto, ogni società avrà provveduto autonomamente al versamento dell'acconto Iva. In tali ipotesi, la liquidazione periodica definitiva relativa all'ultimo trimestre e la compilazione della dichiarazione Iva saranno effettuate unicamente dalla società incorporante.

### **4. Risoluzione n. 17 del 24/01/2008**

#### ***Reverse charge facoltativo***

Una società non residente, che non dispone in Italia di stabile organizzazione, non ha nominato un rappresentante fiscale né ha provveduto all'identificazione diretta può presentare domanda di rimborso Iva solo se, pur avendo effettuato nel territorio italiano operazioni attive, ha assolto i relativi obblighi unicamente con il meccanismo del reverse charge facoltativo, previsto dall'ottava direttiva comunitaria sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

---

<sup>1</sup> Soggetti che prestano servizi di telecomunicazione, gestiscono il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, gestiscono il servizio di fognatura e depurazione, effettuano somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano, gestiscono il servizio delle lampade votive nei cimiteri.

Il reverse charge facoltativo può essere utilizzato quando il committente o il cessionario nazionale ha adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dell'imposta tramite emissione di autofattura al posto del cedente non residente.

#### **5. Risoluzione n. 18 del 24/01/2008**

##### ***Detrazione Irpef del 36% per la ristrutturazione di immobili promiscui***

La detrazione Irpef del 36% prevista in favore di coloro che realizzano interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità abitative, è usufruibile anche per abitazioni di privati adibite promiscuamente all'esercizio di attività commerciale (occasionale o abituale) ma deve essere ridotta del 50%.

Infatti, ai fini fiscali la compresenza dei padroni di casa e dei clienti nello stesso immobile spinge a non qualificare l'attività di Bed & Breakfast come un'attività d'impresa, ma come un'attività da cui si ricava quello che il Tuir definisce un reddito diverso.

#### **6. Risoluzione n. 19 del 25/01/2008**

##### ***Detrazione Irpef del 36% per le ristrutturazioni condominiali***

Nel caso di interventi di ristrutturazione sulle parti comuni di uno stabile in cui una persona possiede più appartamenti, la detrazione del 36%, per un tetto massimo di spesa di 48.000 euro, spetta per ogni unità immobiliare.

Inoltre, le spese di ristrutturazione delle parti condominiali devono essere considerate in modo autonomo. Pertanto, avremo un tetto massimo per le spese relative ad ogni singolo appartamento e uno per ogni quota spettante per le parti in comune.

Naturalmente, in caso di soggetti contitolari di unità immobiliare, la quota da portare in detrazione per ciascun immobile va rapportata alla percentuale di possesso di ogni proprietario fino al raggiungimento del limite imposto dalla norma.

## **7. Risoluzione n. 22 del 28/01/2008**

### ***Trattamento fiscale della realizzazione e fornitura di un impianto fotovoltaico***

La detraibilità dell'Iva in caso di realizzazione di un impianto fotovoltaico è ammessa solo se utilizzato per compiere operazioni attive, ossia per produrre energia da cedere al gestore di rete o per dare in locazione il bene.

Le quote di ammortamento, le spese di manutenzione e la ritenuta sulla tariffa incentivante sono deducibili solo se corrisposte direttamente alla società fornitrice del bene.

Per ciò che concerne la deducibilità delle quote di ammortamento, sia nel caso di contratto di locazione che di comodato, è necessario dimostrare l'inerenza tra lo stesso contratto e l'attività svolta dalla società fornitrice dell'impianto.

Le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili e possono iscriversi tra le "spese per servizi" (voce B7) del conto economico.

Per quanto attiene alla possibilità della società di percepire dal gestore la tariffa incentivante senza ritenuta d'acconto, si evidenzia che la ritenuta si applica sempre se la tariffa incentivante è corrisposta alla società fornitrice dell'impianto. Non si opera invece se la tariffa è corrisposta al soggetto utilizzatore del bene qualora si tratti di ente non commerciale (come la scuola del caso in esame), a meno che la produzione di energia non configuri un'attività commerciale.

## **8. Risoluzione n. 24 del 29/01/2008**

### ***Determinazione della base imponibile ai fini delle imposte ipotecarie e catastali nel caso di riscatto di un immobile strumentale concesso in leasing***

La base imponibile, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, applicabili in sede di riscatto dell'immobile, concesso in leasing, è costituita, dal valore venale in comune commercio che, può essere individuato nel prezzo di riscatto del bene aumentato dei canoni, depurati dalla componente finanziaria.

La base imponibile, così determinata, coincide, sostanzialmente, con il valore iniziale dichiarato

dalla società di leasing.

Non assume rilevanza la particolare condizione socio-economica della situazione di mercato nella zona in cui è situato l'immobile strumentale oggetto del riscatto, al fine di garantire la necessaria omogeneità tra la base imponibile della compravendita iniziale e quella relativa al riscatto finale da parte dell'utilizzatore.

Inoltre l'art. 35, comma 10-ter, del D.L. 223/2006, ha stabilito che, a partire dal 1° ottobre 2006, le imposte ipotecarie e catastali, relative all'acquisto di immobili da concedere in locazione finanziaria e anche al successivo riscatto, sono ridotte alla metà.

## **9. Risoluzione n. 25 del 30/01/2008**

### ***Rimborso delle ritenute operate in eccesso dal sostituto d'imposta in assenza di dichiarazione originaria***

I contribuenti-persone fisiche che, avendo un'Irpef lorda, diminuita delle ritenute, non superiore a 10,33 euro, sono legittimamente esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, possono recuperare le maggiori ritenute trattenute dal sostituto d'imposta, che non ha attribuito correttamente le deduzioni per la progressività dell'imposizione e per i carichi familiari, presentando, entro quarantotto mesi da quando le ritenute sono state operate, istanza di rimborso al competente ufficio locale delle Entrate, corredata da copia della documentazione e da un prospetto riepilogativo dei calcoli.

Per tali contribuenti, infatti non è possibile correggere o integrare a proprio favore la dichiarazione dei redditi<sup>2</sup>, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, perché manca il presupposto fondamentale, vale a dire la presentazione della dichiarazione originaria.

---

<sup>2</sup> Come previsto dall'art. 2, comma 8-bis del D.P.R. 322/1998

**10. Risoluzione n. 26 del 30/01/2008**

***Trasferibilità del credito Iva alla controllante da parte di una società non operativa***

L'eccedenza di credito Iva generata da una società controllata non operativa non può essere usata in compensazione dell'imposta dovuta da altre società del gruppo né essere chiesta dalla società controllante a titolo di rimborso.

L'Agenzia applica alle società non operative che partecipano alla procedura di liquidazione dell'Iva infragruppo, i limiti all'utilizzo del surplus di credito Iva. Tale credito non può costituire oggetto di rimborso, compensazione o cessione, né può essere portato a scomputo dell'Iva a debito relativa ai periodi di imposta successivi se, per tre periodi consecutivi, la società risulta non operativa.

Napoli, 01.02.2008

Dott.ssa Marcella Aveta